


**Normativa sulla tutela  
dei lavoratori  
dall'esposizione  
all'amianto**

Gli effetti dannosi cagionati dall'inalazione delle fibre di amianto sono noti fin dai primi del '900.

La comunità scientifica ha ricoperto un ruolo determinante nel processo di adeguamento legislativo al progresso medico in materia di patologie asbesto correlate.

Numerosi sono gli interventi giuridici, precedenti la L. n. 257/1992 (che definitivamente mette a bando l'amianto), influenzati dalle scoperte medico-scientifiche.



# Tribunale di Torino

Già nel 1906, con sentenza n. 1197, il Tribunale di Torino evidenzia come l'inalazione delle particelle di amianto potrebbe pregiudicare le vie respiratorie fino ledere i polmoni, così favorendo lo sviluppo e la propagazione della tubercolosi.

Medesima valutazione è rimarcata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza n. 334 del 28 maggio 1907.

## **R.D. n. 442/1909**

**Approvazione T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli**

Approvando il regolamento per il T.U. della legge sul lavoro delle donne e dei fanciulli, all'art. 29, tabella B, n. 12, include la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri e pericolosi nei quali l'impiego delle donne e dei fanciulli è vietata o sottoposta a speciali cautele.

## **R.D. 14 aprile 1927 n. 530**

Contiene diffuse disposizioni relative all'aerazione dei luoghi di lavoro, soprattutto in presenza di lavorazioni tossiche, tra cui, quella dell'amianto.

## **L. 12 aprile 1943 n. 455**

Con la l. 455/1943 l'asbestosi, malattia provocata da inalazione da amianto, viene inserita nel novero delle malattie professionali.

# D.P.R. n. 303 del 1956

“norme generali per l’igiene del lavoro”  
Abroga il precedente regolamento del 1927.

Stabilisce che il datore di lavoro, attuando le misure igieniche prescritte, deve ridurre o eliminare le polveri dannose nell’ambiente di lavoro.

Vengono inoltre imposte periodiche visite mediche per i lavoratori che operano in settori di rischio per la salute.

Il D.P.R. introduce l’obbligo in capo al datore di lavoro, di informare i dipendenti sui rischi dell’attività lavorativa svolta.

La ratio della norma risiede nel dare la possibilità al lavoratore di conoscere esattamente i rischi che le proprie mansioni comportano e come queste possano essere correlate allo sviluppo di patologie gravi (asbestosi, cancro del polmone, mesotelioma).



# Direttiva 83/477/CEE

“protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un’esposizione all’amianto durante il lavoro”.

Con il recepimento della direttiva (D.Lgs n. 277/1991) CEE si assiste, finalmente, all’introduzione di una disciplina più completa per quanto riguarda la lavorazione dell’amianto. La disciplina introduce la cosiddetta “soglia di tolleranza” (art. 8):

*«a) concentrazione delle fibre di crisotilo nell’aria dei luoghi di lavoro: 0,60 fibre per centimetro cubo, misurata o calcolata rispetto a un periodo di riferimento di otto ore;*

*b) concentrazione di fibre di qualunque altra forma di amianto sia da sola che in combinazione, ivi comprese le combinazioni che contengono crisotilo, nell’aria dei luoghi di lavoro: 0,30 fibre per centimetro cubo, misurata o calcolata rispetto a un periodo di riferimento di otto ore».*

L’art. 18 della direttiva obbliga gli Stati ad adottare norme di recepimento entro gennaio 1987. L’Italia recepisce la Direttiva europea solo nel 1991 con conseguente condanna della Corte di Giustizia .

Limitazioni  
all'immissione  
nel mercato dei  
materiali  
contenenti  
amianto

The diagram consists of three black circles on a light gray background. The largest circle is at the top center and contains the text 'Limitazioni all'immissione nel mercato dei materiali contenenti amianto'. Two smaller circles are positioned below it, one on the left and one on the right. Each of these smaller circles is connected to the top circle by a thin blue line. The left circle contains the text 'Direttiva 91/659/CEE' and the right circle contains the text 'LEGGE 27 MARZO 1992, N. 257'.

**Direttiva  
91/659/CEE**

**LEGGE 27  
MARZO  
1992, N. 257**

# Direttiva 91/659/CEE

Limitazione immissione sul mercato di prodotti contenenti  
amianto

Con la direttiva CEE viene posta una limitazione (e non un divieto assoluto) alla produzione di materiali contenenti amianto come: giocattoli, articoli per fumatori, pitture e vernici, filtri, rivestimenti di protezione, materiali isolanti o insonorizzanti a bassa densità, rivestimenti murali e pavimenti in plastica, prodotti tessili tranne se trattati per evitare il rilascio di fibre ecc..

**L'immissione sul mercato e l'uso di materiali contenenti amianto erano consentiti per i prodotti muniti di un'etichetta conforme al disposto dell'allegato II della direttiva 76/769/CEE.**

# LEGGE 27 marzo 1992, n. 257

## Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto

“Art. 1. Finalità.

1. La presente legge concerne l'estrazione, l'importazione, la lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il trattamento e lo smaltimento, nel territorio nazionale, nonché l'esportazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta norme per la dismissione dalla produzione e dal commercio, per la cessazione dell'estrazione, dell'importazione, dell'esportazione e dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per la realizzazione di misure di decontaminazione e di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto, per la ricerca finalizzata alla individuazione di materiali sostitutivi e alla riconversione produttiva e per il controllo sull'inquinamento da amianto.

**2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono vietate l'estrazione, l'importazione, l'esportazione, la commercializzazione e la produzione di amianto, di prodotti di amianto o di prodotti contenenti amianto, ...”.**

# Art. 13 l. n. 257/1992

## Misure di integrazione salariale e pensionamento anticipato

Comma 6-7: Maggiorazione contributiva per i lavoratori delle miniere o delle cave di amianto e per coloro che abbiano contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto. Il numero di settimane coperto da contribuzione obbligatoria ai fini del conseguimento delle prestazioni pensionistiche è moltiplicato per il coefficiente di 1,5.

Comma 8: Maggiorazione contributiva per i lavoratori esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, l'intero periodo lavorativo soggetto all'assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall'esposizione all'amianto, gestita dall'INAIL, viene moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5. L'agevolazione si applica ai lavoratori che hanno svolto l'attività lavorativa entro il 2 ottobre 2003.

In sintesi, le agevolazioni previste comportano il pensionamento anticipato e, per i lavoratori già in pensione, un aumento della prestazione pensionistica

L'esposizione deve essere decennale anche se non continuativa.

Gli incentivi vengono erogati mediante un'azione risarcitoria in capo al datore di lavoro e attraverso l'indennizzo Inail.

# Tutela del lavoratore

Progresso medico  
scientifico/interventi  
normativi

Limitazione  
immissione amianto  
sul mercato

Divieto utilizzo  
amianto

Benefici previdenziali

Agevolazioni Inail

# Agevolazione Inail

Per beneficiare delle agevolazioni assicurative erogate dall'Inail, il lavoratore deve dimostrare, in caso di contrazione di malattia, che questa rientri tra quelle indicate negli elenchi Inail.

Più in generale deve dimostrare che, durante lo svolgimento della propria prestazione professionale, sia stato esposto a rischio.

Con le sentenze nn. 179/1988 e 206/1988, la Corte Costituzionale ha stabilito che devono ritenersi indennizzabili tutte le malattie contratte in conseguenza dell'attività lavorativa svolta, ampliando, in favore del lavoratore, i casi previsti dalle tabelle Inail.



La Corte di Cassazione ha precisato che i benefici previdenziali non hanno un mero scopo risarcitorio, quanto piuttosto quello di favorire, in un contesto di conversione produttiva o di fallimento aziendale, il raggiungimento del diritto alla pensione e l'uscita dal mondo del lavoro.

L'Inail eroga un indennizzo che serve a sostenere il lavoratore in caso di infortunio o malattia professionale, mentre, al datore spetta il risarcimento del danno, in quanto responsabile non solo del danno procurato ma anche di un illecito.

Il TU 1965 n. 1124 stabilisce che, in assenza di condanna penale, sarà l'Inail a indennizzare l'assicurato.

Il datore risponde solo se la somma erogata dall'Inail non copre totalmente il danno.

Se invece la somma erogata dall'Inail dovesse essere superiore al risarcimento civile, il datore si considera completamente esonerato.

# **Prova contraria del danno Inail**

l'Inail ha facoltà di fornire prova contraria dimostrando che l'infermità del lavoratore dipende da una causa non imputabile al lavoro svolto, oppure, che il lavoratore sia stato adibito ad una mansione non dannosa per la salute.

# Risarcibilità Inail del danno biologico

*Il danno biologico è “la lesione all’integrità psicofisica, suscettibile di valutazione medico legale, della persona. Le prestazioni per il ristoro del danno biologico sono determinate in misura indipendente dalla capacità di produzione del reddito del danneggiato”.*

In caso di danno biologico era necessaria l’azione diretta nei confronti del datore di lavoro, in quanto non coperto da assicurazione Inail.

Con il **d.lgs. n. 38/2000**, il legislatore ha inserito il danno biologico nella copertura Inail.

# **Modifiche in materia previdenziale**

## L. n. 271/1993

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 5 giugno 1993, n. 169 recante disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.

Estende la rivalutazione contributiva, prevista per i lavoratori indicati nell'art. 13 della l. n. 257/1992, anche oltre i 10 anni di prestazione lavorativa.

Introduce una nozione di esposizione estensiva, che ricomprende anche le esposizioni passate.

Supera l'originario riferimento ai soli lavoratori dipendenti.

# D.L. n. 269/2003

## Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici

L'art. 47 prevede che a decorrere dal 1° ottobre 2003, il coefficiente stabilito dall'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, è **ridotto da 1,5 a 1,25**. La disciplina, per ragioni di bilancio statale, impone un trattamento pensionistico peggiorativo.

Con la stessa decorrenza prevista al comma 1, i benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono concessi ai lavoratori che, per un periodo non inferiore a dieci anni, sono stati esposti all'amianto in concentrazione media annua non inferiore a 100 fibre/litro come valore medio su otto ore al giorno. I predetti limiti non si applicano ai lavoratori per i quali sia stata accertata una malattia professionale a causa dell'esposizione all'amianto.

La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto deve essere accertate e certificate dall'INAIL. Inoltre, viene introdotto un termine di decadenza del diritto alla rivalutazione contributiva ( **15 giugno 2005**).

Tutela del  
lavoratore  
post  
L.257/1992

D. lgs. n. 257  
del 25 luglio  
2006

D. M.  
6/9/1994

T. U. per la  
sicurezza sul  
lavoro (D.lgs.  
81/2008)



# D. M. 6/9/1994

Normative e metodologie tecniche di applicazione dell'art. 6, comma 3, e dell'art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, relativa alla cessazione dell'impiego dell'amianto

*«Prima dell'inizio dei lavori, gli operai devono essere istruiti ed informati sulle tecniche di rimozione dell'amianto, che dovranno includere un programma di addestramento all'uso delle maschere respiratorie, sulle procedure per la rimozione, la decontaminazione e la pulizia del luogo di lavoro.*

*Gli operai devono essere equipaggiati con adatti dispositivi di protezione individuali delle vie respiratorie, devono inoltre essere dotati di un sufficiente numero di indumenti protettivi completi. Questi indumenti saranno costituiti da tuta e copricapo. Gli indumenti a perdere e le coperture per i piedi devono essere lasciati nella stanza dell'equipaggiamento contaminato sino al termine dei lavori di bonifica dell'amianto, ed a quel punto dovranno essere immagazzinati come gli scarti dell'amianto. Tutte le volte che si lascia la zona di lavoro è necessario sostituire gli indumenti protettivi con altri incontaminati.*

Inoltre predispone tutte le procedure di accesso all'area di lavoro, le modalità e le tecniche di rimozione in sicurezza, di decontaminazione interne ed esterne all'area, le misure di sicurezza antinfortunistiche.

# D. lgs. n. 257 del 25 luglio 2006

Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro

Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinché' nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite. Le norme introdotte si applicano alle attività lavorative quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché' bonifica delle aree interessate. Il d.lgs. impone una serie di obblighi di informazione e sicurezza in capo al datore di lavoro. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto. Prima dell'inizio dei lavori di cui, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Il decreto, inoltre, prevede tutte le misure igieniche, le modalità con cui attuare la bonifica, obbligo di formazione e informazione dei lavoratori, **obbligo di sorveglianza sanitaria per i lavoratori periodici almeno ogni 3 anni.**

# Testo unico per la sicurezza sul lavoro (D.lgs. 81/2008)

TITOLO IX SOSTANZE PERICOLOSE

Capo III Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

-Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro deve adottare, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.

-Il datore di lavoro deve valutare i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.

-Il datore di lavoro deve effettuare nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verificano modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

# Misure di sicurezza (D.lgs. 81/2008)

I lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI).

I processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria.

Il numero dei lavoratori esposti alla polvere proveniente dall'amianto deve essere limitato al numero più basso possibile.

# Norme igieniche (D.lgs. 81/2008)

Il D.lgs. 81/2008 prevede norme igieniche, in base alle quali, i luoghi in cui si svolgono tali attività devono essere delimitati e contrassegnati da appositi cartelli e accessibili solo ai lavoratori incaricati.

Devono, inoltre, essere:

- predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;
- messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;
- gli indumenti di lavoro o protettivi riposti in un luogo aziendale separato da quello destinato agli abiti civili;
- predisposti impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi.

**Il d.lgs. 81/2008**, impone al datore di effettuare periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi. **Il valore limite di esposizione per l'amianto è fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria**, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore.

Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dai mezzi di trasporto, predispone un **piano di lavoro**. Il piano di lavoro, tra l'altro, deve indicare dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori, la verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro e quali siano le misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori.

Il T.U. stabilisce **l'obbligo per il datore di informare i lavoratori sui rischi, sulle modalità di lavorazione e sulle varie procedure**. Viene posto l'obbligo di **sorveglianza sanitaria**, con controlli obbligatori almeno ogni 3 anni. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.

# Tutela del lavoratore

Progresso medico  
scientifico/interventi  
normativi

Limitazione  
immissione amianto  
sul mercato

Divieto utilizzo  
amianto

Benefici  
previdenziali

Normativa post  
divieto utilizzo  
amianto

Tutela  
costituzionale

Agevolazioni  
Inail

# Tutela Costituzionale della salute del lavoratore

La salute è un diritto fondamentale espressamente previsto e tutelato dalla Costituzione.(artt. 32, 38, 41).

Anche in assenza di una normativa specifica, il diritto alla salute del lavoratore viene sempre garantito.

La legge impone al datore di anteporre la sicurezza di chi esegue la prestazione al proprio profitto.



# Sentenza n. 399 del 1996

La Corte Costituzionale ha ribadito che “la salute è un bene primario che assurge a diritto fondamentale della persona ed impone piena ed esaustiva tutela [...]”. La tutela della salute riguarda la generale e comune pretesa dell’individuo a condizioni di vita, di ambiente e di lavoro che non pongano a rischio questo suo bene essenziale”.

```
graph TD; A((Responsabilità del datore di lavoro)) --- B((Responsabilità penale)); A --- C((Responsabilità amministrativa)); A --- D((Responsabilità civile));
```

**Responsabilità  
del datore di  
lavoro**

**Responsabilità  
penale**

**Responsabilità  
amministrativa**

**Responsabilità  
civile**

# Responsabilità penale

Artt. 35, 32, 38, 41  
Cost.

Artt. 437, 451 c.p.

Infortunio sul lavoro  
Malattia  
professionale

Costituzione in  
giudizio

Causalità penale

# Responsabilità penale

Il soggetto che deve garantire la salute e l'incolumità del lavoratore è il suo datore di lavoro.

La responsabilità del datore di lavoro nasce dalla necessità di attuare i principi riconosciuti dalla Costituzione italiana: **art. 32** (tutela della salute nei luoghi di lavoro), **art. 35** (tutela del lavoro), **art. 38** (tutela del lavoratore in caso di infortunio, malattia), **art. 41** (l'iniziativa economica privata non può svolgersi in modo da arrecare danno alla sicurezza alla libertà, alla dignità umana), nonché ribaditi dalle norme dell'ordinamento dello Stato Italiano.

# Fattispecie tutelate in materia penale

**L'infortunio sul lavoro** è "quello avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte o una inabilità permanente al lavoro assoluta o parziale o una inabilità assoluta temporanea"

**La malattia professionale** è invece la "malattia contratta nell'esercizio e a causa della lavorazione alla quale è adibito il lavoratore".

La giurisprudenza ha equiparato la tutela dell'infortunio sul lavoro a quello di malattia professionale.

## Art. 437 c.p.

“Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro , ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”.

## **Art. 451 c.p.**

“Chiunque , per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a 516 euro”.

Dal combinato degli articoli 437 c.p. e 451 c.p. si evince che la condotta punibile del datore di lavoro può essere sia omissiva che commissiva.



# Chi può costituirsi parte civile contro il datore di lavoro

Contro il datore di lavoro imputato di reato di omicidio colposo o di lesioni gravi o gravissime per omissione di misure di sicurezza sul lavoro, la parte lesa può costituirsi parte civile.

Possono costituirsi parte civile: l'infortunato, i congiunti dello stesso e l'Inail.

l'Inail è legittimato a costituirsi parte civile nel procedimento penale contro il datore per chiedere il rimborso delle prestazioni erogate all'infortunato. (legge n. 123 del 2007, D.lgs. n.81 del 2008).

# Causalità penale

Con la sentenza Franzese (*Cass. pen., SS.UU, sentenza 11/09/2002 n° 30328*), la Suprema Corte ha stabilito che, nel procedimento penale, si può attribuire responsabilità al datore di lavoro non in base a valutazioni probabilistiche. Deve sussistere la certezza che l'omissione o l'azione del datore siano la condizione senza la quale il danno non si sarebbe verificato.

# Responsabilità amministrativa

Il Decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 ha riconosciuto la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, siano esse società o associazioni anche prive di personalità giuridica. La responsabilità viene rilevata mediante procedimento penale. Per la prima volta nel nostro ordinamento, viene imputata la responsabilità degli enti .

L'imputazione della responsabilità degli Enti coinvolge nella punizione per reati di omicidio colposo o lesioni gravi anche i soci i quali, prima di tale normativa, non subivano nessuna conseguenza .

# Responsabilità civile

Art. 2087 c.c.

Art. 1225 c.c.

Art. 2049 c.c.

Prevedibilità del danno

Onere della prova

Risarcimento del danno

# Responsabilità civile

Prima di una specifica disciplina giuridica sull'amianto, la normativa di riferimento sulla tutela dei lavoratori era **l'art. 2087 c.c.**, il quale recita:

*“l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”.*

## **Art. 2087 c.c.**

Il datore di lavoro deve adottare tutte le misure idonee a prevenire sia i rischi insiti all'ambiente di lavoro, sia quelli derivanti da fattori esterni .

L'art. 2087 c.c. impone al datore di adottare tutte le misure e le tecniche conosciute per salvaguardare i propri dipendenti, anche se non specificatamente previsti per legge.

## **Prevedibilità del danno: art. 1225 c.c.**

La responsabilità del datore e l'obbligo di sicurezza a suo carico sorge nel momento in cui il suddetto potrebbe conoscere il rischio dell'attività professionale svolta. L'esistenza o meno di una normativa specifica non solleva il datore dai suoi obblighi di tutela.

# In che anno era prevedibile il danno da amianto?

La Corte di Cassazione ha individuato con esattezza il momento storico in cui il rischio da amianto era già prevedibile dai datori di lavoro: il **1909** (Cass. Civ., Sez. Lav., 4721/1998).



## **R.D. n. 442/1909**

**Approvazione T.U. della legge per il lavoro delle donne e dei fanciulli**

L'art. 29, tabella B, n. 12, include la filatura e tessitura dell'amianto tra i lavori insalubri o pericolosi.

Tale lavorazione per donne ed i fanciulli era vietata o sottoposta a speciali cautele.

*Perché si configuri la responsabilità del datore ex art. 2087 c.c., non è necessario che egli preveda un evento lesivo specifico, ma è sufficiente la possibilità di individuare generiche conseguenze dannose .*

*Nonostante la patologia dell'asbestosi è stata inserita tra le malattie professionali solo con la legge n. 455/1943, anche per i precedenti anni, si considera il datore di lavoro passibile di responsabilità.*

Non si richiede che l'obbligo di sicurezza del datore esuli dalle nozioni tecniche, scientifiche o mediche disponibili ed esistenti.

(Cass., Sez. lav., 9 maggio 1998, n. 4721, in Orient. giur. lav., 1998, fasc. 1, p. 651; Cass., 11 aprile 2005, n. 7362.)

## **Art. 2049 c.c.**

Il datore di lavoro è responsabile anche quando l'omissione delle misure di sicurezza sia stata direttamente effettuata da altra persona da lui incaricata. Dunque, il datore di lavoro risponde dei danni causati da violazione di misure di sicurezza compiuti dai suoi preposti o sorveglianti.

# Onere della prova

In ragione dell'**art. 2087 c.c.** l'onere di provare l'esistenza del danno, come pure la nocività dell'ambiente di lavoro incombe sul lavoratore stesso. Sul datore di lavoro invece grava l'onere di dimostrare di aver adottato tutte le cautele necessarie per evitare il danno.

Il datore di lavoro può dimostrare che l'eventuale insorgenza di patologie non siano imputabili a proprie eventuali omissioni. Deve dimostrare che se avesse tenuto una condotta priva di tale omissioni la patologia si sarebbe comunque sviluppata.

Tale ipotesi risulta tuttavia molto ardua. Il lavoratore non deve indicare specifiche violazioni, sarà per lui sufficiente dimostrare che l'ambiente di lavoro in cui ha operato non era salubre.

# Criterio probabilistico

Nella dimostrazione del nesso di causalità tra danno subito dal lavoratore e prestazione lavorativa, con la [sentenza n. 8204 del 2003](#), la Corte afferma che sia sufficiente applicare la [“teoria probabilistica”](#).

Il datore di lavoro si ritiene responsabile dell'evento dannoso in quanto se avesse posto in essere tutte le prescrizioni cautelative, **PROBABILMENTE**, non si sarebbe sviluppata alcuna patologia medica.

Il criterio probabilistico si rafforza quando in una stessa azienda vi sia un numero di dipendenti o di ex dipendenti che abbiano contratto malattie legate alla presenza di amianto, statisticamente superiore alla media.

Il nesso di causalità tra attività professionale e danno subito, non viene meno anche se il lavoratore avesse avuto malattie pregresse o stili di vita poco sani che avrebbero potuto cagionare la patologia di cui si richiede il risarcimento, come il vizio di fumare.

# Risarcimento danno non patrimoniale e danno patrimoniale

Il danno non patrimoniale può essere definito come “la sofferenza psico-fisica (angoscia, ansia, dolore etc.) cagionata dalla commissione di un illecito. La sua risarcibilità è ammessa soltanto nei casi espressamente previsti dalla legge (art. 2059 c.c.). Il danno non patrimoniale identifica i pregiudizi che derivano da lesione dei diritti della persona e non hanno natura economica.

Nel 2003, con le sentenze n. 8827 e 8828 della III Sezione civile, il danno non patrimoniale viene tripartito in danno morale, danno biologico e danno esistenziale.

danno morale: turbamento dello stato d'animo;

danno biologico: è la lesione psico-fisica della persona, suscettibile di accertamento medico-legale, che incide sul quotidiano e sulle relazioni ma a prescindere dalla capacità di produrre reddito;

danno esistenziale: deriva dalla lesione di diritti costituzionalmente tutelati, il che compromette la possibilità di svolgere quelle attività che realizzano la persona umana.

## Danno patrimoniale art. 1223 c.c. :

*«Il risarcimento del danno per l'inadempimento o per il ritardo deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta».*



# Risarcibilità della paura di morire

## (danno non patrimoniale)

Consiste nel turbamento psichico conseguente alla paura di contrarre una patologia incurabile, che ancora non si è contratta.

In questo caso si parla di danno esistenziale oltre che morale.

Il danno è risarcibile quando alla paura di morire sono correlate delle conseguenze psicosomatiche come: insonnia, inappetenza, alterazioni comportamentali ecc., dovute ad avvenimenti concreti come per esempio la morte di colleghi di lavoro o conoscenti per malattie da professioni analoghe o per stress da controlli medici periodici.

## *Es. di risarcimento per danno non patrimoniale*

Il lasso di tempo che intercorre tra la diagnosi della patologia asbestocorrelata e la morte del lavoratore, può essere oggetto di risarcimento del danno. È necessario che tra la scoperta della patologia e il decesso sussista un minimo lasso di tempo, altrimenti anche gli eredi non avranno diritto al risarcimento del danno.

# Risarcimento degli eredi

Gli eredi hanno diritto al risarcimento del danno sia per quello subito dal congiunto defunto, sia per il danno direttamente a loro imputabile.

Gli eredi dalla perdita del congiunto devono subire un danno alla salute, (es. ansia, depressione) non solo una sofferenza intima.

Il risarcimento del danno viene quantificato in base a tabelle predisposte dai tribunali.

Il giudice può discostarsi dai parametri previsti in seguito a documentazione fornita dalle parti o da un consulente tecnico.



PerCorsi **Formativi**

# IL RISCHIO SANITARIO DA ESPOSIZIONE ALL'AMIANTO

**SEDE UNIVOL COSENZA**  
CITTADELLA DEL VOLONTARIATO - VIA DEGLI STADI

## MERCOLEDÌ 14 FEBBRAIO 2018

- 15.00 - 17.00 **Amianto: proprietà mineralogiche, fisiche, strutturali. L'amianto naturale.**  
geol. Beniamino Falvo - Commissario Regionale ONA Cosenza
- 17.00 - 18.30 **Evoluzione della normativa nazionale sull'amianto. Il quadro normativo regionale. Ruolo delle ASP ed obblighi dei comuni.**  
ing. Giuseppe Infusini - Coordinatore Provinciale ONA Cosenza

## MERCOLEDÌ 21 FEBBRAIO 2018

- 15.00 - 16.30 **Interventi in emergenza per gravi eventi ad alto rischio per la salute pubblica. Caso presenza amianto.**  
geol. Francesco Falco - Comitato Tecnico Scientifico ONA Cosenza
- 16.30 - 18.30 **Metodi bonifica dei materiali contenenti amianto compatti e friabili. Alcuni casi di studio.**  
ing. Giuseppe Infusini - Coordinatore Provinciale ONA Cosenza

## MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 2018

- 15.00 - 16.30 **Il rischio sanitario da esposizione all'amianto. Le patologie da esposizione lavorativa e/o ambientale alle fibre d'amianto.**  
dott. Francesco Romano - Direttore U.O. di Pneumologia ASP Cosenza
- 16.30 - 17.30 **Normativa sulla tutela dei lavori dall'esposizione all'amianto.**  
avv. Alessia Falco - Collaboratrice attività ONA Cosenza
- 17.30 - 18.30 **Rilevazione e classificazione dell'amianto. Campionamento e metodiche analitiche.**  
geol. Francesco De Vincenti - Centro Geologia e Amianto Arpa Calabria / ing. Luisa Ferro - Centro Geologia e Amianto Arpa Calabria

## MERCOLEDÌ 7 MARZO 2018

- 15.00 - 17.00 **Rischi e prevenzione in cantiere. Procedure ed apprestamenti di sicurezza. Scelta ed impiego dei DPI.**  
ing. Vincenzo Capola - Servizio Prevenzione e Protezione UNICAL
- 17.00 - 18.30 **Simulazioni ed esercitazioni. Visione ed utilizzo di DPI.**  
Ecoross Srl - Azienda di Servizi Ambientali

[www.csvcosenza.it](http://www.csvcosenza.it)